



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVADEC-2013-0000103 del 15/04/2013

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 26 e 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'allegato II, punto 7), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le attività di "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare";

VISTO l'art. 6, comma 17 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di cui in oggetto prot. n. 1053 del 24.11.2010, acquisita in data 29.11.2010 con n. prot. DVA-2010-0028998 del 29.11.2010, presentata dalla la Società ENI S.p.A. Divisione, Exploration & Production, con sede in via Emilia 1, San Donato Milanese (MI);



PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione per la pubblica consultazione è avvenuta in data 07.08.2010 sui quotidiani "*Corriere della Sera*" e "*Corriere adriatico*";

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di V.I.A. del 29.11.2010, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che oggetto dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale è la realizzazione di opere per lo sfruttamento del gas metano nel campo denominato "*Fauzia*", identificato con la sigla d38 AC AG, ubicato in mar Adriatico, zona "V" a circa 45 km a nord - nord est rispetto alla cittadina di Marotta Mondolfo (PU) sulla costa marchigiana, per una superficie complessiva di circa 22,21 km², e comprende parte dell'originario permesso di ricerca AR90.AG. La profondità del mare interessato nel punto di perforazione è di circa 70 metri.

PRESO ATTO che, più specificatamente, il progetto prevede:

- l'installazione di una piattaforma offshore a tre gambe;
- la perforazione e completamento di due pozzi di sviluppo (uno verticale ed uno deviato);
- il collegamento con la piattaforma Barbara B mediante la posa di una sealine da 12" lunga circa 16 km, per il gas e l'acqua in multifase e di una sealine da 3" per l'approvvigionamento di fuel gas;
- il trattamento dell'acqua di strato e successivo scarico in mare;
- lo stoccaggio e pompaggio del glicole.

ACQUISITO il parere n. 744 del 17.06.2011 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS ha evidenziato la necessità di acquisire, da parte della Società proponente, un approfondimento dello Studio geodinamico, nonché un piano che preveda specifiche attività di monitoraggio riferite sia ai fenomeni geodinamici sia alle diverse matrici ambientali del progetto; tale parere allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*


CONSIDERATO che la Società ENI S.p.A. - Divisione, Exploration & Production:

- a seguito di una richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90, presentata in data 24.06.2011, ha preso visione del sopra detto parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS n. 744 del 17.06.2011;
- a fronte delle carenze documentali evidenziate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS nel citato parere n. 744 del 17.06.2011, ha trasmesso, con nota del 21.07.2011, acquisita al prot. DVA-2011-0018138 del 22.07.2011, documentazione integrativa al fine di fornire ulteriori chiarimenti su specifiche tematiche;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 6 agosto 2011 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il Resto del Carlino";

ACQUISITO il parere con prescrizioni n. 797 del 25.11.2011 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS, a seguito delle integrazioni trasmesse con nota del 04.08.2011, acquisita al prot. DVA-2011-20507 del 9.08.2011, ha espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "Concessione coltivazione idrocarburi d38 A.C-AG derivante dal permesso di ricerca A.R90.AG Progetto Fauzia", che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante,

CONSIDERATO che a seguito di una nuova domanda di accesso a documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990, la Società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production ha acquisito, in data 21.12.2011, il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS n. 797 del 25.11.2011 e, con nota del 3.04.2012, acquisita al prot. DVA-2012-8376 del 6.04.2012, ha ritenuto di presentare una richiesta di revisione di alcune prescrizioni contenute nel summenzionato parere;



CONSIDERATO che con nota prot. DVA-2012-9207 del 17.04.2012 si è ritenuto opportuno trasmettere tale richiesta della Società Proponente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS al fine di verificare se, sulla base delle osservazioni presentate dalla Società, ritenesse di dover modificare il parere precedentemente espresso;

ACQUISITO il parere n. 1055 del 5.10.2012, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS ha modificato alcune prescrizioni contenute nel parere n. 797 del 25.11.2012;

ACQUISITO il parere n. 1170 del 01.03.2013, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS ritiene di dover eliminare la prescrizione n. 13 del parere n. 797 del 25.11.2011 anche nella successiva formulazione di cui al parere n. 1055 del 05.10.2012;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali espresso con nota n. DG/PBAAC/34.19.04/23247/2011 del 15.07.2011, acquisito al protocollo DVA-2011-17712 del 19.07.2011, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione n. 23/VAA del 28/02/2012, acquisito al prot. DVA-2012-05902 del 08/03/2012, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;

- sulla base della detta ricognizione risultava, pertanto, da acquisire l'autorizzazione allo scarico in mare;
- gli aspetti relativi agli scarichi in mare sono stati oggetto di specifiche valutazioni riportate nel pareri n. 1062 del 12.10.2012 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e che è da ritenersi ricompresa nel presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale la relativa autorizzazione, di cui all'art. 104 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione del rispetto di quanto indicato nel quadro prescrittivo;
- in data 13.08.2012 la Società ENI S.p.A. ha fatto richiesta di ritiro dell'Autorizzazione all'emissioni in atmosfera Tale richiesta è motivata dal fatto che avendo le apparecchiature da installare sulla piattaforma una potenzialità termica inferiore a 1 MWt (0,53 MWt), esse non rientrano tra gli impianti sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. In ragione di tale circostanza, nella stessa nota, la Società comunica di ritenere altresì che non occorra la procedura di AIA introdotta, anche per gli impianti a bordo di piattaforme petrolifere offshore, dall'art. 24 della L 35/2012 di conversione del D.L. 83/2012;
La competente Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, a seguito dei necessari approfondimenti ha potuto acclarare l'effettiva non necessità di acquisire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e conseguentemente l'Autorizzazione Integrata Ambientale e ne ha dato comunicazione alla Società Proponente;
- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale allo stato non individuate;



- sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto *“Concessione coltivazione idrocarburi d38 A.C-AG derivante dal permesso di ricerca A.R90.AG Progetto Fauzia”*, presentato dalla Società ENI S.p.A. Divisione, Exploration & Production a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- A.1) il piano di monitoraggio e le integrazioni contenute nell'allegato 22 delle integrazioni del SIA, comprendente punti, modalità e frequenza dei prelievi, delle componenti atmosfera, acque, sedimenti marini e organismi marini, ante operam, in fase di cantiere, di esercizio e di smantellamento, per la piattaforma e le condotte, e le azioni di controllo da parte di Enti Pubblici, deve essere trasmesso e approvato anche da Regione Marche e ARPA Marche;
- A.2) i risultati dei monitoraggi dovranno rimanere a disposizione degli Enti ed essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Marche e ARPA Marche con cadenza annuale. Per la componente acqua, il monitoraggio sito-specifico sarà attuato per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto. Per tutta la durata della coltivazione del campo sarà attuato il Piano di monitoraggio per lo scarico a mare delle acque di strato a cura di ISPRA, secondo la normativa vigente, eventualmente





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

integrato da ulteriori specifiche analisi individuate e ritenute significative dalla Regione Marche;

- A.3) i capitolati di appalto dovranno contenere come oneri a carico dell'impresa tutti quelli derivanti dalle misure di monitoraggio e mitigazione. Dovranno inoltre prevedere specificatamente tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per minimizzare gli impatti ambientali durante la fase di realizzazione dell'impianto;
- A.4) dovranno essere comunicati alla Regione Marche, ai fini delle necessarie autorizzazioni, e all'ARPA Marche i modi e i siti di conferimento dei materiali prodotti durante la fase della perforazione, della data inizio lavori, nonché del volume per ciascuna tipologia di prodotto;
- A.5) fermo restando che non verranno scaricati in mare i rifiuti, ad eccezione delle acque depurate a norma di legge, dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili, previa valutazione di quelle ottimali sotto il profilo ambientale, per favorire la riduzione volumetrica dei reflui di perforazione ed il riutilizzo dei fanghi di perforazione medesimi;
- A.6) almeno un anno prima della dismissione della piattaforma si dovrà trasmettere all'UNMIG e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle competenti autorità marittime, un programma di smantellamento delle opere ed un progetto di ripristino finale delle zone del fondo marino interessate;
- A.7) in fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva della condotta a mare e dovrà essere sottoposta alla valutazione di ARPA Regionale al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio relativo al rilascio di metalli nell'ambiente marino da effettuare per tutta la durata dell'esercizio. Le modalità e la tempistica delle attività di monitoraggio dovranno essere definiti in accordo con l'ARPA Regionale mentre i costi sono a carico del proponente;
- A.8) prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere presentate all'ARPA Marche, le schede di sicurezza dei materiali utilizzati per la protezione della nuova



condotta marina e dei cavi e delle condotte sottomarine esistenti (materassi, sacchi ecc) e per il collaudo idraulico della condotta;

A.9) prima di procedere a qualsiasi operazione sia a terra che a mare lungo le fasce di fondale marino interessate dai lavori di eventuale scavo e posa della condotta, ovvero in sede di progettazione esecutiva, deve presentato all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un manuale operativo contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni:

a) logistica del cantiere e caratteristiche dei mezzi ed attrezzature di scavo e di posa in opera (pianificazione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro a terra e mare, attrezzature di montaggio e posa quali caratteristiche della linea di varo a mare (lay-barge) o a terra (bancali di appoggio, sistema rotabile, sistema frenante, blocchi di ancoraggio, mezzi di sollevamento e traslazione, ecc.), attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, sistema di aggancio dei cavi di tiro, sistema di trazione, caratteristiche dei pontoni e mezzi navali (tipo di scafo, dimensioni, pescaggio, sistema di ormeggio, limiti operativi, ecc.), tipo e caratteristiche dei verricelli, campo ancore, ecc.

b) procedure di lavoro e di posa, incluse quelle relative ad operazioni accessorie allo eventuale scavo (rinterro e ripristino delle aree, protezione della condotta), procedure di posa (normali, particolari e/o di emergenza), procedure di ispezione e di controllo durante le operazioni di posa, ecc. Il Manuale operativo dovrà fare parte integrante dei Capitolati di appalto per le imprese esecutrici dei lavori;

A.10) in fase di cantiere, durante il montaggio della piattaforma, la perforazione e la posa delle condotte, al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore subacqueo:

a) durante le operazioni a mare devono essere presenti nell'area di cantiere e a bordo dei mezzi navali due osservatori qualificati MMO (Marine Mammals Observer), esperti nel riconoscimento di cetacei ed appartenenti ad Enti accreditati (tra cui anche l'ISPRA); le tecniche di avvistamento dovranno essere sia di tipo visuale, con l'ausilio del





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

binocolo, che di tipo acustico, mediante l'uso di idrofoni;

- b) nel caso di accertata presenza di mammiferi marini, soprattutto se accompagnati da piccoli, in un'area di almeno un miglio marino di raggio attorno al cantiere, dovranno essere sospese le attività. L'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento; nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine attorno al cantiere, sarà necessario effettuare un avvio morbido (soft - start) dei mezzi e attrezzature di cantiere; inoltre, durante i 30 minuti antecedenti l'inizio delle attività, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree limitrofe;
- c) al termine dei lavori a mare dovrà essere compilato un rapporto, nel quale saranno riportati la data e la localizzazione delle opere a mare, la tipologia e le specifiche delle attrezzature impiegate, il numero e il tipo dei mezzi navali impegnati, la registrazione di tutte le occorrenze (sospensione delle attività, durata delle sospensioni, numero dei soft-start ecc); relativamente alle osservazioni dei mammiferi, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora e le condizioni meteorologiche; inoltre dovranno essere riportate le considerazioni degli osservatori qualificati MMO. Il rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della Natura e del Mare) e all'ISPRA; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

A.11) il periodo dell'esecuzione delle operazioni a mare dovrà essere definito nell'ambito di un crono-programma, con relazione di supporto, predisposto in accordo con ISPRA, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della Natura e del Mare) prima dell'inizio dei lavori a mare. In linea generale, le operazioni a mare dovranno essere condotte in modo tale limitare quanto più possibile l'interferenza con i periodi di riproduzione delle



principali specie marine la cui presenza nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente;

- A.12) il proponente dovrà definire, in accordo con ARPA Regionale, le modalità ed il punto di prelievo e smaltimento dell'acqua utilizzata per la pressurizzazione e pulizia della condotta nella fase di collaudo. Le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua dovranno essere svolte sotto il controllo dell'ARPA;
- A.13) durante i lavori devono essere attuate tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti a mare di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali, dovranno inoltre essere adottate le misure per il contenimento a mare di sostanze tossiche in conformità con le indicazioni della Capitaneria di Porto;
- A.14) il Proponente dovrà garantire la completa osservanza delle Ordinanze Capitaneria di Porto competente in materia di sicurezza della navigazione;
- A.15) in relazione alla produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento il Proponente si dovrà attenere strettamente alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL;


B) Prescrizioni ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 104 commi 5 e 7, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico a mare:

- B.1) le acque di cui si autorizza lo scarico sono esclusivamente quelle prodotte sulla piattaforma "FAUZIA";
- B.2) le attività oggetto della presente autorizzazione devono essere svolte nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) lo scarico autorizzato deve essere effettuato in un'area circolare con raggio 100 metri, centrata nel punto individuato dalle seguenti coordinate geografiche Lat. 44° 03' 20,359" Nord Long. 13° 33' 14,967 Est. Lo scarico può essere effettuato solo dopo un preventivo trattamento delle acque di strato nell'impianto situato sulla piattaforma "FAUZIA". In tale impianto, le tubature che convogliano le acque di strato in entrata e in uscita devono essere chiaramente identificabili;



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- b) le modalità di trattamento e di scarico in mare devono essere conformi a quanto dichiarato dalla Società proponente sia nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "FAUZIA";
- c) la Società proponente dovrà effettuare dei campionamenti delle acque di strato prodotte al fine di confermarne la caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di inizio attività. Tale caratterizzazione dovrà essere valutata dall'ente o istituto pubblico di cui alla successiva lettera l), il quale dovrà comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comando del Compartimento Marittimo di Ancona eventuali elementi significativamente difformi rispetto a quanto riportato nella documentazione tecnica istruttoria presentata dalla Società;
- d) le acque di strato scaricate, devono essere compatibili con la caratterizzazione riportata nella documentazione tecnica presentata e in ogni caso la concentrazione di oli minerali contenuti deve essere inferiore a 40 (quaranta) milligrammi/litro;
- e) la concentrazione del glicole dietilenico disciolto nelle acque di strato destinate allo scarico in mare dovrà essere contenuto entro il limite di 1500 ppm e comunque non dovrà superare in nessun caso il limite di 3500 ppm;
- f) devono essere adottate tutte le possibili precauzioni per prevenire l'accidentale contaminazione delle acque di produzione con qualsiasi sostanza utilizzata che possa alterare le caratteristiche dell'effluente;
- g) le sostanze additive indispensabili impiegate nella separazione degli idrocarburi dalle acque di strato e i rispettivi quantitativi di soglia devono essere esclusivamente quelle indicate nella documentazione tecnica presentata e nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "FAUZIA";



- h) la quantità di effluenti scaricati deve essere conforme a quanto riportato nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "FAUZIA". La quantità totale massima di effluenti scaricati al giorno non può essere superiore a quanto riportato nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "FAUZIA";
- i) tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno e totale rispetto delle normative vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente e comunque nel rispetto di quanto riportato nella domanda di autorizzazione e nei relativi allegati, che rimarranno depositati presso il Comando del Compartimento Marittimo di Ancona anche ai fini dell'attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza;
- l) * deve essere effettuato un monitoraggio atto a verificare eventuali perturbazioni agli ecosistemi vicini allo scarico, secondo le modalità disposte nel piano di monitoraggio presentato e sviluppato secondo le linee guida approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il monitoraggio deve essere condotto da un ente o istituto pubblico, a seguito di uno specifico incarico ricevuto dalla Società proponente, utilizzando procedure analitiche validate. Tale ente o istituto pubblico deve redigere una relazione tecnica circa i risultati ottenuti e la Società proponente deve trasmettere la suddetta relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comando del Compartimento Marittimo di Ancona. La Società proponente deve tenere costantemente e preventivamente informato l'ente o l'istituto pubblico incaricato del monitoraggio dei quantitativi e della frequenza dello scarico al fine di consentire lo svolgimento delle attività;
- m) la Società proponente deve comunicare al Capo del Compartimento Marittimo di Ancona le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che possono determinare variazioni quali/quantitative delle acque scaricate a mare. Tale comunicazione deve includere le



dal presente decreto. La Società proponente ha facoltà di sospendere le operazioni autorizzate per ragioni di dimostrata necessità; in tal caso l'efficacia del presente decreto è sospesa sino alla data di ripresa delle operazioni. La Società proponente è tenuta a dare comunicazione della sospensione come pure della ripresa delle operazioni al Comando del Compartimento Marittimo di Ancona che, a sua volta, ne darà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In ogni caso la somma dei periodi di sospensione non può superare i dodici mesi. Qualora sopravvengano nuove esigenze di controllo e/o di carattere scientifico nel periodo di efficacia della presente autorizzazione, il piano di monitoraggio di cui al lettera l) può essere modificato e/o ampliato su richiesta e preventiva approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- B.4) tutte le spese relative all'attività di controllo e di verifica sono a completo carico della Società proponente che è tenuta a collaborare e a realizzare qualsivoglia intervento sia considerato necessario dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona o dagli organi da essi incaricati al fine di esercitare l'attività di controllo;
- B.5) le prescrizioni indicate nel presente decreto non esonerano la Società proponente dalle responsabilità derivanti da ogni evento che, provocato direttamente o indirettamente dalle operazioni autorizzate, dia luogo a risarcimento di danni da parte di terzi;
- B.6) la Società proponente è tenuta a manlevare le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi pretesa avanzata dai soggetti che si ritenessero danneggiati;
- B.7) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si riserva il diritto di accedere in qualunque momento agli impianti con proprio personale o con personale di organismi delegati, compiendo ispezioni ed effettuando ogni altro accertamento connesso all'esercizio dello scarico a mare;
- B.8) autorizzazione di cui trattasi può essere sospesa a giudizio insindacabile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, in caso di necessità e urgenza, del Capo del Compartimento Marittimo con immediata






*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

descrizioni e le motivazioni degli interventi, indicando l'eventuale utilizzo di additivi e/o di altre sostanze chimiche con le caratteristiche tecniche e i quantitativi utilizzati. Per la manutenzione ordinaria la comunicazione deve essere inviata con almeno 48 ore di anticipo. Per la manutenzione straordinaria la comunicazione deve essere inviata non appena si siano determinate le problematiche e gli interventi da effettuare, comunque preventivamente rispetto all'inizio delle operazioni;

- n) è cura della Società proponente compilare un apposito registro sul quale devono essere riportati:
- i quantitativi, la data e l'ora o gli intervalli di utilizzo delle sostanze additive di cui al lettera g) del presente articolo;
 - i quantitativi degli effluenti scaricati di cui al lettera h) del presente articolo;
 - gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, relativi ad attività di trasporto, di trattamento e di scarico degli effluenti di cui al lettera m) del presente articolo;
 - i quantitativi di additivi e/o di altre sostanze chimiche eventualmente utilizzati nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al lettera m) del presente articolo;
 - le informazioni relative ai controlli analitici previsti dal piano di monitoraggio, riportando: data, punto di prelievo, tipo e codice identificativo del campione;
- o) la Società proponente ha l'obbligo di aggiornare annualmente, a partire dalla data di emanazione del Decreto di VIA, la scheda tecnica B/2 allegata alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare ai sensi del D.M. del 28 luglio 1994;
- B.3) la Società proponente deve informare tempestivamente e preventivamente il Capo del Compartimento Marittimo di Ancona di eventuali modifiche apportate alle operazioni di trattamento e scarico e comunicare gli eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione alle operazioni autorizzate





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inoltre l'autorizzazione può, per qualsiasi motivo, essere modificata in merito alle prescrizioni e ai termini da rispettare, come pure essere revocata, a giudizio insindacabile dell'autorità che l'ha emessa. In ogni caso la Società proponente non può avere nulla a pretendere per l'avvenuta sospensione, modifica o revoca dell'autorizzazione.

Gli esiti della vigilanza e dei controlli suddetti e i relativi pareri devono essere inviati dal Capo del Compartimento Marittimo di Ancona al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Società Proponente.

B) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali condiziona il proprio parere favorevole al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i Beni archeologici delle Marche n. 6154 del 08.07.2012 e di seguito riportate:

- C.1) dovranno comunque essere realizzate prima dell'inizio dei lavori le riprese filmate richieste dalla Soprintendenza per i Beni archeologici delle Marche con nota prot. n. 2806 del 22.03.2011;
- C.2) dovranno essere specificatamente esaminate col filmato anche le anomalie rilevate dalle indagini strumentali e siglate come target (pp. 35-41 del Rapporto finale) e precisamente: AM530_T01; AM530_T02; AM530_T03; AM530_T04; AM530_T05; AM530_T06; AM530_T07 AM530_T08; AM527_T01;
- C.3) dovranno, in caso di necessità e secondo opportunità, essere eseguiti altri accertamenti e verifiche di eventuali reperti archeologici rilevati.

La documentazione progettuale relativa all'ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere sottoposta al parere della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea e della Soprintendenza di settore competente per territorio.

D) Prescrizioni della Regione Marche



Per quanto non in contrasto con quanto già indicato nel presente decreto o superato con l'emanazione del medesimo, dovranno essere ottemperate le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Regione Marche , di seguito integralmente riportate:

- D.1) si richiede che le indagini in colonna d'acqua sia nelle aree interessate dalla presenza della piattaforma, sia in quelle limitrofe utilizzate come confronto, siano integrate con analisi rivolte alla determinazione delle concentrazioni di idrocarburi totali ed alifatici e degli idrocarburi policiclici aromatici, dei BTEX e dei metalli, nonché delle concentrazioni di glicole etilenico previste dalle Linee Guida dell'ISPRA (rev. 2009) ai sensi dell'art. 104, comma 7 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152;
- D.2) per la verifica degli eventuali impatti post operam è necessario estendere il periodo del monitoraggio ad almeno 5 anni dalla installazione delle piattaforme, al termine del quale dovrà essere valutata l'opportunità di proseguire ulteriormente con i controlli ambientali;
- D.3) il Piano di monitoraggio definitivo dovrà essere composto da un prima fase nella quale verrà definita nel dettaglio la strategia di campionamento tramite mappe georeferenziate con l'esatta localizzazione delle stazioni e della tipologia di analisi che saranno effettuate nell'arco dei primi 5 anni;
- D.4) la restituzione dei dati avverrà, come già peraltro precisato nel rapporto preliminare, con 2 relazioni semestrali per ogni anno di monitoraggio corredate dell'analisi statistica. La valutazione dei risultati presentati via via nel corso del triennio renderà inoltre possibile la eventuale integrazione la sostituzione di alcuni parametri, per poter indirizzare su aspetti specifici la ricerca negli ulteriori 2 anni di indagini;
- D.5) si richiede che il piano di monitoraggio aggiornato con tutte le prescrizioni/richieste individuate in questa fase di VIA, sia presentato anche alla Regione, ai fini di una sua validazione.

Inoltre si riportano alcune prescrizioni raccolte in fase istruttoria relative alla fase autorizzatorie:





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- D.6) la messa in esercizio della nuova piattaforma denominata "Fauzia" e della condotta di collegamento con la piattaforma "Barbara B" è subordinata alla Dichiarazione di Inizio Attività e al collaudo ex art. 48 Cod. Nav. ai sensi della Circolare n. 09 Serie II Titolo Demanio Marittimo in data 18/11/2005 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per le Infrastrutture della navigazione marittima e interna;
- D.7) ai fini della sicurezza della navigazione la nuova piattaforma dovrà essere dotata di opportuni segnalamenti, le cui caratteristiche saranno impartite dal competente Ufficio di MARIFARI;
- D.8) ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela della nuova struttura l'area circostante la piattaforma verrà interdetta con apposita ordinanza da parte dell'Autorità Marittima competente;
- D.9) lo scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "Fauzia" durante le operazioni di estrazione degli idrocarburi gassosi dovrà essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare— Direzione Generale per la Protezione della Natura;
- D.10) la società ENI S.p.A. dovrà presentare apposita polizza fideiussoria ai sensi del D.M. 3 marzo 1998 a copertura del danno ambientale sia per le attività di scarico sia per tutte le operazioni connesse all'installazione ed al funzionamento della piattaforma Fauzia, nonché per il trasporto via mare dei rifiuti provenienti da essa;
- D.11) in ordine a quanto contenuto ai punto 3.9.2 del parere della Regione Marche "Gestione degli sversamenti in mare" dovrà essere valutata la possibilità di implementare tali dotazioni con materiale antinquinamento di pronto intervento sulla piattaforma.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) con il supporto, dove previsto, dell'ISPRA;



- il Compartimento Marittimo di Ancona provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera B);
- il Ministero per i Beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera C);
- la Regione Marche provvederà alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera D).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ENI S.p.A. Divisione, Exploration & Production, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Marche, alla Province di Ancona, alla Provincia di Pesaro-Urbino, al Comune di Fano (AN), al Comune di Senigallia (AN), al Comune di Mondolfo (PU), alla Capitaneria del Porto di Ancona, al Comando del Compartimento Marittimo di Ancona, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, all'ARPA Marche, alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Marche comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Marche sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Società ENI S.p.A. Divisione, Exploration & Production provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni ambientali e il Ministero per i beni e le attività culturali.

La ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production provvederà inoltre a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali copia del provvedimento autorizzativo finale e la relativa copia della pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma, li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

